

ESSENTE



10205/17

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

IMMIGRAZIONE

Dott. ANDREA SCALDAFERRI Rel. Consigliere

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Ud. 03/02/2017 - CC

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

R.G.N. 10425/2016

Dott. ANTONIO  
PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

no n. 10205

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 10425-2016 proposto da:

elettivamente  
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte  
Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso  
dall'avvocato MARIA PIA RIZZO;

**- ricorrente -**

**nonchè contro**

PREFETTURA VENEZIA, QUESTURA DI VENEZIA;

**- intimati -**

avverso il decreto n. 15/2016 del GIUDICE DI PACE di  
VENEZIA, depositata il 15/01/2016;

AW

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 cpc

1307  
/17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

#### La Corte

rilevato che, con ordinanza n. 15/2016 resa in data 15 gennaio 2016 il Giudice di Pace di Venezia ha convalidato il provvedimento di espulsione n. 125/2015 del cittadino nigeriano  
emesso dal Prefetto di Venezia in data 29 aprile 2015;  
che avverso il richiamato provvedimento  
\_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;  
che le intimate Prefettura e Questura di Venezia non hanno svolto difese;  
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge censurando l'erroneità del provvedimento del Giudice di Pace laddove non ha considerato che la condizione di pericolo che aveva indotto l'Autorità amministrativa a rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari era ancora attuale e consisteva nel pericolo per la sua incolumità personale e laddove ha erroneamente pronunciato la nullità del ricorso per asserita tardività;  
che il secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove

*ANV*

avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo per il giudizio, individuato nella documentazione in atti dalla quale emergerebbe la condizione di pericolo di vita che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio;

che il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge censurando la motivazione del provvedimento inerente il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato atteso che il provvedimento impugnato, pur contenendo nella parte motiva l'esame anche del merito del provvedimento prefettizio di espulsione, contiene poi a pag. 4 una considerazione definita "preliminare", in base alla quale dichiara la nullità del ricorso per la rilevata tardività della sua proposizione; che, tuttavia, l'individuazione di tale tardività è espressamente effettuata dal provvedimento in esame con riferimento alla scadenza del termine di allontanamento dal territorio dello Stato indicato dal Questore ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i. e non già con riferimento alla notificazione del provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto ai sensi del precedente comma 2 del citato articolo; che, all'evidenza, il termine per proporre il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione - oggetto della presente controversia - è di trenta giorni decorrenti

*Amv*

dalla notificazione del provvedimento (nella specie avvenuta il 29 aprile 2015), ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, richiamato come applicabile dall'art. 13, comma 8 del d. lgs. n. 286 del 1998 e s.m.i., e risulta nella specie rispettato essendo stato il ricorso notificato alla Prefettura in data 27 maggio 2015, come dà atto la stessa ordinanza qui impugnata;

che gli altri motivi sono assorbiti;

che pertanto il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio al giudice di merito perché proceda ad un nuovo esame, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione (artt.142, 83 T.U.n.115/2002);

P.Q.M.

cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di Pace di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, da atto che non si applica l'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2017.

Il presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 26 APR. 2017



il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario

Cinzia DIPRIMA

Ric. 2016 n. 10425 sez. MI - ud. 03-02-2017